

Pubblicato il 17/02/2020

N. 00732/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00410/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 410 del 2017, proposto da Assunta Cioppa, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvestro Mercone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Roberto Matarazzo in Napoli, via Toledo 106;

contro

Comune di Bellona non costituito in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza n. 406/2015 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere, depositata l'08/05/2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso in esame, ritualmente notificato il 27/1/2017 e depositato il 6/2/2017, la ricorrente in epigrafe indicata agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 406/2015 emessa dal Giudice di Pace di S. M. Capua Vetere, recante condanna del Comune di Bellona al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 4.640,36 oltre interessi in misura legale dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo ed euro 1.500,00 a titolo di spese.

1.1- In aggiunta alla domanda principale, la ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell'Amministrazione in caso di persistenza nell'inadempimento.

2 - Il Comune di Bellona, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

3 - Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2019, sulla conclusione della parte presente come da verbale di udienza, la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

4 - Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti delle considerazioni che seguono.

4.1- Nella specie, l'azione risulta proposta nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 114 c.p.a.

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta, infatti, che avverso la sentenza della cui ottemperanza si tratta (notificata al Comune di Bellona in forma esecutiva in data 29/06/15) non è stata proposta opposizione (cfr. attestazione della cancelleria del Tribunale di S. M. Capua Vetere del 14/12/16, in atti).

Risulta, dunque, trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del titolo in forma esecutiva da parte della ricorrente, termine previsto per il completamento delle “procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro” dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

4.2 - Pertanto, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, va ordinato al Comune di Bellona di dare esecuzione alla sentenza n. 406/15 del 9/1/15 emessa dal Giudice di Pace di S. M. Capua Vetere (e corretta giusta ordinanza in data 8/5/15), provvedendo al pagamento, in favore della prima, delle somme ivi liquidate, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia.

4.3 - Decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta, che sin d'ora si nomina nel Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente. Le spese per l'eventuale funzione commissariale vengono poste a carico del Comune di Bellona e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all'esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all'ente debitore;

4.4 - Quanto alle spese successive al titolo azionato e - come tali - non liquidate nello stesso, va precisato che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094). Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e

onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c.) o quelle relative a procedure esecutive risultate non soddisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).

Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza azionata sono, quindi, dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell'ambito delle spese di lite del presente giudizio, come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite (cfr. ex multis TAR Napoli, Sez. VIII, 24 ottobre 2017, n. 4993, 4 settembre 2015, n. 4328).

5 - Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi a carico del Comune di Bellona, nell'importo liquidato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), accoglie il ricorso indicato in epigrafe, nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:

- - dichiara l'obbligo del Comune di Bellona di dare esecuzione alla sentenza azionata, con conseguente condanna alla corresponsione alla ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutole;

- - per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d'ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all'esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo all'interessato quanto dovutole;

- - determina in € 300,00 (trecento/00) l'importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l'eventuale espletamento dell'incarico, cui è tenuto a provvedere il Comune di Bellona.

Condanna il Comune di Bellona al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 300,00 (euro trecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, qualora dovuto e versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere

Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Viviana Lenzi

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO